

COMUNE DI CONFIENZA
PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N° 8 del 28-09-2020

OGGETTO: TARI 2020 - Conferma delle tariffe dell'anno 2019.

L'anno duemilaventi, addì ventotto del mese di settembre alle ore 19:00 nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, previa l'esaurimento delle modalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la Presidenza del Sindaco **ZANOTTI FRAGONARA MICHELE** il Consiglio Comunale:

Cognome e nome	Presenti-Assenti
ZANOTTI FRAGONARA MICHELE	P
DELLA TORRE FRANCESCO	A
ARRISIO UMBERTO	P
BEZZI ANGELO	P
FILOTTI MARCO	P
NEBBIA SIMONE	P
PICIOTTI ANDREA	P
SANTAGOSTINO ALBERTO	A
VALLESE DIEGO	A
VANDONE MATTIA	P
Totale	7 Presenti 3 Assenti

Partecipa il segretario comunale Fazia Mercadante Umberto

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: TARI 2020 - Conferma delle tariffe dell'anno 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 avente ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.", che all'art.1 Comma738 introduce una nuova disciplina in materia di IMU prevedendo l'abolizione della IUC, ad eccezione delle disposizioni sulla tassa rifiuti TARI, a decorrere dall'anno 2020, nonché l'unificazione IMU - TASI in un'unica imposta locale di cui viene puntualmente definito il regime applicativo che ciascun Comune dovrà recepire in un apposito regolamento;

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

DATO ATTO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2019 n. 295 ha previsto il differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che il suddetto termine è stato poi ulteriormente prorogato al 30 settembre 2020 dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 di conversione del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34;

DATO ATTO che l'art. 138 D.L. 34/2020 ha allineato i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

DATO ATTO che la legge 17 luglio 2020 n. 77 di conversione del decreto legge 19 maggio 2020 n.34, ha ulteriormente prorogato il suddetto termine al 30 settembre 2020;

CONSIDERATO, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO l'art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis del D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione

dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- 1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *"chi inquina paga"*;
- 2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- 3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

CONSIDERATO che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, l'ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n.443/2019/R/RIF, di *"Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 – 2021"*;

CONSIDERATO che - per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni - l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

CONSIDERATO, in particolare, che, ai fini della predisposizione del PEF 2020, rimangono da chiarire molteplici profili, tra cui in particolare, a titolo esemplificativo:

- chi debba essere individuato come Gestore del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ai fini della predisposizione del PEF, tenendo conto della diversa situazione normativa vigente nelle singole Regioni;
- come debba essere predisposto il PEF, tenendo conto del fatto che le indicazioni fornite da ARERA si riferiscono alle imprese e alla contabilità privatistica, con evidenti problemi generali di applicazione ai sistemi contabili degli Enti Pubblici, sia in termini operativi che di equilibri di bilancio, in particolare in presenza di una gestione della TARI come tributo, anche se con caratteristiche di puntualità legate all'applicazione del D.M. 20 aprile 2017, non invece come entrata corrispettiva di natura patrimoniale;
- come debba essere gestita la previsione di vincoli sulle entrate relative ai costi variabili (+/- 20%) delle annualità precedenti, da spostare nei costi fissi se superiori a tale livello di scostamento crea degli evidenti problemi di compatibilità con il D.P.R. 158/1999;
- come debba essere gestita la previsione che pone un limite massimo di entrate complessive (fisse + variabili) delle annualità precedenti, con parametri che trovano difficile attuazione da parte degli Enti Pubblici e con previsione di una verifica di congruità relativa ai costi standard, che appare a sua volta difficilmente applicabile;
- come debba essere applicata la previsione dell'art. 6, relativa ai «costi ammessi a

riconoscimento tariffario», da individuare sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno a-2, in contrasto con il dettato dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, che si riferisce sempre ai costi relativi all'anno a-1, con conseguenze assolutamente prevedibili sugli equilibri di bilancio (maggiori costi effettivi nell'anno per cui viene predisposto il PEF, che non possono essere inseriti in tariffa nello stesso anno);

- come debbano essere contabilizzati nel PEF i costi di conferimento ad impianti dei rifiuti, per cui l'ARERA ha previsto la possibilità di utilizzare tariffe ufficiali, che vengono peraltro normalmente determinate solo in un momento successivo alla predisposizione del PEF;
- come debba essere gestita la problematica degli accantonamenti, in relazione ai quali ARERA ha fornito - al- paragrafo 14.2 - espresse indicazioni su accantonamenti relativi al fondo di dubbia esigibilità, che quindi sembra possa essere coperto da quota di PEF;
- come gestire le procedure di approvazione del PEF, in relazione alle quali ARERA ha previsto la predisposizione in base al modello approvato, da trasmettere all'Ente locale, il quale (o l'eventuale soggetto terzo) ha trenta giorni per validarlo e poi trasmetterlo ad ARERA, che ha invece un tempo indefinito per approvarlo o respingerlo, non essendo chiaro quale sia il significato da attribuire alla possibilità, fino all'approvazione di ARERA, di usare i *"prezzi massimi del servizio"* determinati dall'Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO che, a fronte delle numerose criticità legate all'applicazione del metodo tariffario delineato dall'ARERA, le principali associazioni rappresentative dei Comuni hanno richiesto al Governo di disporre il rinvio al 2021 dell'applicazione di tale metodo tariffario, con un'istanza che ha portato a introdurre, nell'art. 57bis, comma 2 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, un nuovo comma 683 bis della L. 147/2013, in base al quale *«in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati»*.

CONSIDERATO che, contestualmente a tale rinvio dei termini di approvazione delle tariffe e del Regolamento TARI 2020, l'art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, ha modificato il comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che *«nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»*, stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili *«per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»* e,

quindi, anche nell'anno 2020;

CONSIDERATO che, a seguito dell'adozione di tali provvedimenti, la grave emergenza collegata alla diffusione del Coronavirus ha imposto al Governo una riflessione riguardo alla possibilità per i Comuni di provvedere all'adozione di alcuni atti fondamentali per l'applicazione dei propri tributi nell'anno 2020, a fronte dell'impossibilità di rispettare le scadenze precedentemente fissate da parte dello stesso legislatore;

CONSIDERATO che, a tal fine, il Governo ha emanato il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, avente ad oggetto *«Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»* (cd. «Decreto Cura - Italia»);

CONSIDERATO che l'art. 107, comma 2 D.L. 18/2020 ha in primo luogo previsto che, *«per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020»*, successivamente il D.L. 34 del 19 maggio 2020 ha ulteriormente prorogato ed unificato i termini per l'approvazione delle tariffe, delle aliquote, dei regolamenti dei tributi locali e del bilancio di previsione 2020 al 31 luglio 2020 e che la legge 17 luglio 2020 n. 77 di conversione del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, ha ulteriormente prorogato i suddetti termini al 30 settembre 2020;

CONSIDERATO altresì che il successivo comma 5 dello stesso articolo stabilisce che:

"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 ";

EVIDENZIATO che il piano finanziario 2020 verrà approvato entro il 31 dicembre 2020;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe TARI 2020, il Consiglio Comunale, alla luce di tali nuove disposizioni, intende avvalersi della facoltà prevista dall'art. 107 comma 5 D.L. 18/2020, confermando per l'anno 2020 le tariffe TARI 2019 e riservandosi di ripartire, in tre anni a decorrere dal 2021, l'eventuale conguaglio risultante tra i costi del PEF 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019;

Dato atto che l'ARERA con deliberazione n. 158/2020 ha stabilito una serie di agevolazioni e riduzioni; sono previste riduzioni tecniche obbligatorie in favore delle utenze non domestiche oggetto di sospensione dell'attività per effetto dei provvedimenti governativi e locali emanati per fronteggiare l'emergenza sanitaria e delle riduzioni facoltative che possono essere introdotte per le utenze non domestiche non obbligate alla sospensione dell'attività, ma che hanno volontariamente chiuso; nello specifico i destinatari del provvedimento sono suddivisi in quattro gruppi riportati nell'allegato A) della delibera ARERA: per le attività ricomprese nella tabella 1a la quota variabile della tariffa deve essere azzerata per i giorni di sospensione, per le attività ricomprese nella tabella 1b la quota variabile della tariffa viene ridotta del 25% (pari quindi a tre mensilità), per le attività

ricomprese nella tabella 2 l'Ente gode di maggior discrezionalità per la definizione dei criteri per l'individuazione dei giorni di chiusura cui applicare l'agevolazione, per le utenze non domestiche non soggette alla sospensione obbligatoria dell'attività, ma che hanno chiuso volontariamente, il Comune può riconoscere riduzioni tariffarie commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti; Ritenuto applicare le riduzioni obbligatorie previste dalla delibera n. 158/2020 di ARERA;

RITENUTO doversi stabilire le scadenze relative alla TARI 2020 come segue:

- utenze domestiche e utenze non domestiche

50% entro il 15/11/2020;

50% entro il 15/12/2020;

SENTITI i pareri resi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art.49, 1° e 2° comma, del D.LGS. 18/08/2000 N.267, di cui all'allegata attestazione;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi voluti dalla legge;

DELIBERA

- 1) **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **di confermare** per l'anno 2020 le tariffe TARI 2019 calcolate secondo le precedenti metodologie, salvo adeguare le stesse entro il 31 dicembre 2020 in relazione agli sviluppi dell'emergenza sanitaria e agli sviluppi normativi sulla materia;
- 3) **di stabilire**, le scadenze relative alla TARI 2020 come segue:
 - utenze domestiche e utenze non domestiche
 - 50% entro il 15/11/2020;
 - 50% entro il 15/12/2020;
- 4) **Di applicare** le riduzioni obbligatorie previste dalla delibera n. 158/2020 di ARERA;
- 5) **Di stabilire** per i giorni di chiusura causa Covid19, la riduzione del 25 per cento della quota variabile della tariffa dovuta dall'utenza non domestica per le attività ricomprese nella tabella 2) dell'allegato A) alla delibera ARERA n.158/2020 per le attività risultate totalmente o parzialmente sospese in forza di provvedimenti governativi o regionali, ed in particolare, si farà riferimento alle attività non individuate tra quelle essenziali di cui ai D.P.C.M. del 22/03/2020 Allegato 1) e 10/04/2020 Allegati 2) e 3) in base al codice ATECO prevalente di riferimento;
- 6) **Di dare atto** che il minor gettito sarà finanziato mediante risorse di bilancio, consentendo il mantenendo degli equilibri di bilancio;
- 7) **di dare atto** che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2020;
- 8) **di riservarsi**, di approvare il piano finanziario 2020 secondo le disposizioni di cui alla delibera 31 ottobre 2019 n. 443/2019 entro il 31/12/2020 e di effettuare il recupero delle maggiori somme dovute (o il rimborso delle maggiori somme versate) in relazione alla TARI 2020 entro i tre anni successivi, a decorrere dal 2021, così come previsto dall'art. 107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18;
- 9) **di dare atto** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e

delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello
Ministero medesimo.

SUCCESSIVAMENTE

considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi voluti dalla legge;

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI CONFIENZA**Provincia di Pavia**

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE
Anno 2019 confermate per l'anno 2020

CATEGORIA		€/mq fissa	€. nucleo/ Variabile
1N	NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 1	0.38	80,53
1R	NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 1	0.38	80,53
2N	NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 2	0.45	144,96
2R	NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 2	0.45	144,96
3N	NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 3	0.49	165,09
3R	NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 3	0.49	165,09
4R	NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 4	0.53	177,17
5R	NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 5	0.56	233,55
6R	NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 6	0.59	273,81

COMUNE DI CONFIENZA**Provincia di Pavia****TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE**
Anno 2019 confermate per l'anno 2020

	ATTIVITA'	€/mq fissa	€/mq variabile
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0.40	0.78
02	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	00	00
03	Stabilimenti balneari	00	00
03B	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0.47	0.92
04	Esposizioni, autosaloni	0.34	0.66
05	Alberghi con ristorante	00	00
06	Alberghi senza ristorante	00	00
07	Case di cura e riposo	0.74	1.46
08	Uffici, agenzie, studi professionali	0.88	1.74
09	Banche ed istituti di credito	0.45	0.89
10	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	0.87	1.70
	- idem utenze giornaliere	0.87	1.70
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.19	2.33
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0.81	1.59
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0.81	1.59
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0.52	1.03
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0.85	1.67
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3.78	7.41
	- idem utenze giornaliere	3.78	7.41
17	Bar, caffè, pasticceria	2.84	5.57
18	Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1.86	3.65
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1.62	3.18
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4.73	9.29

	- idem utenze giornaliere	4.73	9.29
21	Discoteche, night club	00	00

PARERE DEI FUNZIONARI RESPONSABILI

In ordine alla regolarità tecnica e contabile ed alla legittimità della proposta di deliberazione di C.C. 8 del 28-09-2020 avente per oggetto TARI 2020 - Conferma delle tariffe dell'anno 2019..

Visto l'articolo 49, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 i sottoscritti esprimono:

parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra specificata, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(F.to MICHELE ZANOTTI FRAGONARA)

parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra specificata, con riguardo all'assunzione del relativo impegno di spesa si attesta, inoltre, che ne è assicurata la copertura finanziaria (Art. 49, comma1).

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to ANNACHIARA NEBBIA)

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to MICHELE ZANOTTI FRAGONARA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Umberto Fazia Mercadante

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune il 02-10-2020 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, lì 02-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Umberto Fazia Mercadante

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il 02-10-2020 ai sensi dell'Art. 134, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Umberto Fazia Mercadante

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, 02-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Umberto Fazia Mercadante